

gno energetico dichiarato nella relazione ex art. 28 l. 10/91 e quello successivamente certificato, il Comune dovrà provvedere a revocare i benefici concessi e, ove ricorrano i presupposti, a sanzionare l'abuso edilizio verificatosi.

In caso di interventi parziali, soggetti al rispetto dei soli limiti di trasmittanza termica, il progettista dovrà comunque dimostrare, mediante una relazione tecnica corredata da certificazioni relative ai materiali utilizzati, le prestazioni energetiche della componente costruttiva su cui si interviene. Anche in questo caso, la dichiarazione di fine lavori, sottoscritta dal progettista/direttore dei lavori, dovrà dar conto della conformità delle opere al progetto e del conseguente rispetto dei limiti di trasmittanza previsti.

8. La relazione di cui comma 4 dell'art. 2 della l.r. 26/1995 comprende la relazione tecnica di cui al punto precedente (punto 7, ultimo capoverso), mentre nel caso di un intervento edilizio soggetto alla certificazione, tale relazione è sostituita dalla relazione ex art. 28 della l. 10/91 (redatta come da allegato B alla d.g.r. 5018 e s.m.i.).

9. Per quanto riguarda la compatibilità delle norme regionali citate con quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 115 del 30 maggio 2008, la norma regionale è prevalente in quanto introdotta da Regione Lombardia proprio con le stesse finalità dell'articolo 11 citato. Ciò rende superflua l'adozione di una nuova norma regionale in attuazione dell'art. 11, comma 4 del d.lgs. 115/2008.

Tuttavia, occorre riconoscere che l'art. 12 della l.r. 33/2007 non entra nel merito delle distanze minime e che quest'ultime sono fatte salve dall'art. 1 comma 3 della l.r. 26/1995. Ciò è dovuto al fatto che il suddetto articolo non poteva ridisciplinare l'intera materia del calcolo delle volumetrie edilizie, dal momento che era inserito in una legge che aveva una finalità ben diversa («Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2008»).

Pertanto, per quanto riguarda la deroga alle distanze minime e alle altezze massime, è legittima l'applicazione delle possibilità previste dal d.lgs. 115/2008, fermo restando che la riduzione dei limiti di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica, necessari per accedere alla suddetta deroga, devono essere calcolati con riferimento alla normativa regionale (art. 12 l.r. 33/2007 e d.g.r. 5018/2007 e s.m.i.) e la possibilità di deroga (in assenza di una diversa legge regionale) deve essere circoscritta agli spessori decurtabili in base all'art. 11 del d.lgs. 115/2007.

(BUR20080141)

(5.1.3)

D.d.g. 8 agosto 2008 - n. 9001**Approvazione delle Linee Guida per l'avvio di sperimentazioni sul deflusso minimo vitale in tratti del reticolo idrico naturale regionale**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la Direttiva europea 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Richiamati:

- l'Atto di Indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. VII/1048 del 27 luglio 2004;
- il Programma di Tutela e Usi delle Acque in Lombardia (PTUA), approvato in via definitiva dalla Giunta regionale con deliberazione n. 8/2244 del 29 marzo 2006;

Dato atto che, secondo quanto disposto dall'articolo 35 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela e Usi delle Acque in Lombardia, l'Autorità concedente può autorizzare deroghe per limitati e definiti periodi in una serie di casi, tra i quali rientrano anche le attività di sperimentazione, secondo le modalità previste dal «Regolamento regionale per la sperimentazione del DMV»;

Viste le Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio

del Deflusso Minimo Vitale, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 8/6232 del 19 dicembre 2007;

Considerato che l'art. 4 delle sopra citate Direttive consente l'approccio sperimentale volontario all'applicazione del Deflusso Minimo Vitale sulla base di specifici accordi con i concessionari-utenti che si impegnano a gestire un programma di rilasci concordato con l'autorità concedente, le comunità locali e gli Enti gestori delle aree protette ove presenti;

Dato atto che al medesimo articolo le sopra citate Direttive prevedono che, con provvedimento del dirigente regionale competente, saranno individuate le linee guida per l'avvio della sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale in tratti del reticolo idrico naturale regionale;

Preso atto che il «Regolamento regionale per la sperimentazione del DMV», previsto dall'art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela e Usi delle Acque in Lombardia, non è ancora stato predisposto;

Ritenuta necessaria, in attesa dell'emanazione del suddetto regolamento, la predisposizione delle linee guida, al fine di determinare le principali regole comuni ai progetti di sperimentazione e dare avvio all'istruttoria delle prime proposte già inviate da parte di alcuni concessionari a diversi uffici regionali o provinciali;

Considerato che la finalità delle sperimentazioni è quella di consentire, caso per caso, l'individuazione di una portata di Deflusso Minimo Vitale effettivamente commisurata alle esigenze di ciascun corpo idrico, in funzione delle attività connesse ai diversi utilizzi del singolo corso d'acqua e delle caratteristiche dello stesso;

Dato atto che, con le finalità descritte ai punti precedenti, è stato predisposto il documento «Linee Guida per l'avvio di sperimentazioni sul Deflusso Minimo Vitale in tratti del reticolo idrico naturale regionale», Allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che nel suddetto documento sono espone tutte le modalità relative allo svolgimento di sperimentazioni sul Deflusso Minimo Vitale, ed in particolare: ambito di applicazione, requisiti dei progetti di sperimentazione, responsabilità e compiti dei soggetti proponenti, durata delle sperimentazioni, descrittori, modalità di monitoraggio, iter approvativo delle proposte di sperimentazione, modalità di deroga al rilascio del DMV;

Dato atto che, con successivo decreto della Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, verrà istituito un apposito Comitato preposto alla valutazione dei progetti di sperimentazione;

Preso atto che, sulla base dell'istruttoria svolta da parte del Comitato ed in caso di esito positivo della stessa, i progetti di sperimentazione saranno approvati, con le eventuali prescrizioni, con decreto della Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile;

Dato atto che, in seguito all'emanazione del decreto di approvazione del progetto di sperimentazione, durante ogni fase della stessa e per tutta la durata prevista dal protocollo di sperimentazione, i rilasci programmati assumeranno valore di deroga rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti;

Dato atto che le linee guida, insieme agli esiti dei primi approcci sperimentali, costituiranno la base normativa e conoscitiva per la successiva redazione del «Regolamento regionale per la sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale», previsto dall'articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela e Usi delle Acque in Lombardia;

Preso atto:

- che il valore del Deflusso Minimo Vitale risultante dalla sperimentazione sarà reso pubblico;
- che detto valore sarà alternativo a quello in vigore e potrà essere applicato anche ad ulteriori derivazioni presenti sullo stesso corso d'acqua, anche in altri tratti riconosciuti omogenei a quelli oggetto di sperimentazione;
- che sulla base delle risultanze della sperimentazione potrà essere attuata una variante al Programma di Tutela e Usi delle Acque in Lombardia;

Considerato che gli esiti delle sperimentazioni sul Deflusso Minimo Vitale contribuiranno altresì a costituire la base conoscitiva per l'adeguamento del piano di gestione del bacino idrografico agli indirizzi della Direttiva Quadro europea 2000/60/CE;

Fatti salvi tutti gli adempimenti a carico dei concessionari-u-

tenti in materia di rilascio del Deflusso Minimo Vitale, già previsti dalla normativa vigente e non espressamente richiamati dal presente decreto;

Vista la l.r. n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le dd.g.r. di approvazione dei Provvedimenti Organizzativi dell'Ottava Legislatura;

Decreta

1. Di approvare il documento «Linee Guida per l'avvio di sperimentazioni sul Deflusso Minimo Vitale in tratti del reticolo idrico naturale regionale», Allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

LINEE GUIDA PER L'AVVIO DI SPERIMENTAZIONI SUL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN TRATTI DEL RETICOLO IDRICO NATURALE REGIONALE

1. Oggetto

La predisposizione di Linee Guida per l'avvio delle sperimentazioni sul Deflusso Minimo Vitale in tratti del reticolo idrico naturale regionale è prevista dall'art. 4 delle «Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del DMV», approvate con d.g.r. 8/6232 del 19 dicembre 2007.

Sulla base delle presenti Linee Guida, nonché degli esiti dei primi approcci sperimentali, sarà poi possibile redigere il «Regolamento regionale per la sperimentazione del DMV», come indicato nell'articolo 31, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela ed Usi delle Acque in Lombardia (PTUA).

2. Finalità

In via transitoria, in attesa dell'emanazione del Regolamento di cui sopra, con la predisposizione delle presenti Linee Guida si vogliono da un lato fornire le principali indicazioni comuni per la predisposizione dei progetti di sperimentazione e dall'altro consentire l'avvio dell'istruttoria sulle prime proposte già inviate, da parte di alcuni concessionari, a diversi uffici regionali o provinciali.

La finalità delle attività di sperimentazione è quella di consentire l'individuazione, caso per caso, delle condizioni di portata di Deflusso Minimo Vitale effettivamente commisurate alle esigenze di ciascun corpo idrico, in funzione delle attività connesse ai diversi utilizzi del singolo corso d'acqua e delle caratteristiche dello stesso.

Obiettivi specifici delle attività di sperimentazione potranno essere:

- individuazione sperimentale di un valore di riferimento per il DMV;
- definizione di DMV diversi connessi con differenti condizioni ambientali;
- proposta di scenari diversificati.

Contemporaneamente le sperimentazioni contribuiranno a costituire la base conoscitiva per l'adeguamento del piano di gestione del bacino idrografico agli indirizzi della Direttiva Quadro 2000/60/CE (individuazione di corpi idrici artificiali/fortemente modificati, etc.).

3. Norme di riferimento

- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 (WFD), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- «Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia», approvato con d.c.r. VII/1048 del 27 luglio 2004;
- «Programma di Tutela e Usi delle Acque in Lombardia (PTUA)», approvato con d.g.r. 8/2244 del 29 marzo 2006;
- «Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale», approvate con d.g.r. 8/6232 del 19 dicembre 2007.

4. Il Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Così come definito dall'Allegato B alla deliberazione 13 marzo 2002, n. 7, del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po, «il Deflusso Minimo Vitale è il deflusso che, in un corso d'acqua naturale, deve essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati», compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica.

Il DMV è calcolato secondo la formula indicata dall'Autorità di Bacino del fiume Po:

$$Q_{DMV} = k \cdot Q_{MEDA} \cdot S \cdot M \cdot Z \cdot A \cdot T$$

dove:

- $k \cdot Q_{MEDA} \cdot S$ = Componente idrologica del DMV, il cui valore è assunto su tutti i corsi d'acqua pari al 10% della portata naturale media annua (Q_{MEDA}) nella sezione di derivazione;
- S [km^2] = Superficie del bacino imbrifero complessivo sotteso dall'opera di presa, comprese le aree eventualmente già interessate da derivazioni esistenti a monte della captazione prevista;
- k = Parametro sperimentale determinato per singole aree idrografiche, che esprime la percentuale della portata media che deve essere considerata;
- Q_{MEDA} [$l/s \cdot km^2$] = Portata specifica media annua per unità di superficie di bacino (Q_{MEDA}/S).

Fattori correttivi:

- M = Parametro morfologico, che esprime l'attitudine dell'alveo (pendenza, morfologia, permeabilità, pools, ecc.) a mantenere le portate di deflusso;
- Z = Parametro che tiene conto delle esigenze naturalistiche (N), di fruizione turistico-sociale (F) e della presenza di carichi inquinanti (Q);
- A = Parametro che tiene conto dell'interazione tra acque superficiali e sotterranee, e che esprime le esigenze di maggiore o minore rilascio dovuto al contributo delle acque sotterranee alla formazione dei deflussi in alveo;
- T = Parametro che tiene conto della modulazione nell'arco dell'anno dei rilasci dalle opere di presa, in funzione degli obiettivi di tutela definiti per i tratti di corso d'acqua sottesi dalla derivazione (tutela dell'ittiofauna, fruizione turistico-ricreativa, o altre esigenze di carattere ambientale).

Il PTUA prevede la seguente tempistica di applicazione del DMV:

- Rilascio della componente idrologica:
 - entro il 31 dicembre 2007 per le concessioni in corso di rinnovo o variante, nonché per quelle già esistenti con un titolo di autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle opere;
 - entro il 31 dicembre 2008 per le concessioni vigenti e le varianti non sostanziali.
- Applicazione dei fattori correttivi:
 - entro il 31 dicembre 2015 sulla base di un programma di adeguamento articolato per bacini di concerto tra le Autorità concedenti interessate;
 - a partire dal provvedimento di concessione e rinnovo per le nuove concessioni e per i rinnovi rilasciati successivamente al 31 dicembre 2008.

5. Ambito di applicazione e requisiti della sperimentazione

Le sperimentazioni potranno riguardare gruppi di corsi d'acqua (purché appartenenti allo stesso bacino), interi corsi d'acqua o singoli tratti di interesse, di congrua dimensione, con caratteristiche omogenee, appartenenti al reticolo idrico naturale regionale. Non saranno ammesse proposte di sperimentazione aventi carattere locale.

Le sperimentazioni dovranno riguardare almeno tutte le grandi derivazioni insistenti sul corso d'acqua; per quanto riguarda le piccole derivazioni dovrà essere individuato caso per caso il totale delle portate relative alle concessioni lungo l'asta interessata. Nel caso in cui tale valore non risulti del medesimo ordine di grandezza della Componente Idrologica del Deflusso Minimo Vitale, potrà essere ritenuto non necessario un coinvolgimento nella sperimentazione dei relativi concessionari.

I progetti di sperimentazione dovranno prevedere, a cura del Proponente, la predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili

li da Regione e Province, del quadro complessivo di tutte le derivazioni sia grandi che piccole insistenti lungo l'asta.

La sperimentazione potrà interessare tutti gli Enti concedenti, competenti per il tratto di fiume oggetto della sperimentazione.

Saranno considerati in modo prioritario i progetti relativi ai tratti di corso d'acqua considerati di maggior criticità in termini di portata da garantire in alveo per il rilascio del DMV idrologico rispetto alle risultanze emergenti dal PTUA ed ai dati registrati negli ultimi anni.

In attuazione della Direttiva 2000/60/CE, che stabilisce per i corsi d'acqua obiettivi di qualità di tipo strettamente ecologico, le sperimentazioni sui corsi d'acqua principali (ovvero tutti quelli definiti «significativi» ai sensi dell'Allegato 1 al d.lgs. 152/99, vale a dire quelli di ordine > = 2 con superficie del bacino idrografico > 400 kmq: Ticino, Lambro, Olona-Lambro Meridionale, Adda, Mera, Brembo, Serio, Oglio, Mella, Chiese, Mincio, torrente Agogna, torrente Terdoppio, torrente Staffora), dovranno obbligatoriamente prevedere, all'interno del programma di monitoraggio allegato (di cui al successivo paragrafo 6.5.), una serie di siti di monitoraggio dei descrittori biologici previsti dalla normativa nazionale e comunitaria per la determinazione dello stato ecologico dei corsi d'acqua.

Tale obbligo per tutti gli altri corsi d'acqua sarà valutato caso per caso.

Nel caso di sperimentazioni effettuate su gruppi di corsi d'acqua appartenenti ad un medesimo bacino, sarà importante individuare e rappresentare correttamente le possibilità di applicazione dei principi di compensazione e modulazione, al fine di individuare eventuali soluzioni alternative. Potrà così essere garantita la possibilità per i concessionari di effettuare rilasci di DMV in funzione dell'andamento della portata effettiva del corso d'acqua e dell'esercizio dell'attività connessa all'utilizzo dello stesso.

Non saranno ammesse proposte di sperimentazione in cui il valore minimo di portata di DMV sperimentale si discosti eccessivamente dalla portata di DMV idrologico, in considerazione delle specificità di ciascun corso d'acqua. Le proposte di sperimentazione dovranno prevedere differenti scenari di deflusso.

5.1. Corsi d'acqua di montagna o di pianura

Per quanto riguarda i bacini montani, l'articolo 42 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA prevede una soglia minima non derivabile pari a 50 l/s; tale soglia si riferisce a tutte le nuove derivazioni, per la salvaguardia delle caratteristiche di naturalità e di pregio ambientale dei bacini montani. Qualora, nei suddetti casi, il valore del DMV calcolato dovesse essere inferiore a tale limite, si assumerà comunque $Q_{DMV} = 50$ l/s.

Inoltre, in particolar modo sui bacini montani, viene utilizzato il principio della compensazione, per l'applicazione del quale dovrà essere prevista l'individuazione di più scenari di riferimento per consentire agli organi tecnici una valutazione delle migliori condizioni ambientali ottenibili. È comunque sempre auspicabile una modulazione delle portate del corso d'acqua che rispetti la naturale variazione stagionale.

La modulazione è inoltre di particolare importanza nelle zone di pianura dove le acque derivate interferiscono in maniera molto significativa con l'equilibrio di ecosistemi di rilevato valore ambientale, anche non in prossimità del corso d'acqua.

5.2. Tipologie di derivazioni

Poiché i fabbisogni idrici sono diversamente distribuiti nelle stagioni e negli usi specifici, la sperimentazione dell'applicazione del DMV rappresenta un'occasione per definire in modo differenziato i rilasci per tipologia di derivazione. Il progetto di sperimentazione potrà quindi tener conto di queste differenze prevedendo l'applicazione contemporanea di rilasci differenziati per tipologia di derivazione e potrà sfruttare questa differenziazione per realizzare una modulazione delle portate opportuna anche per lo stato ecologico del corso d'acqua.

5.2.1 Grandi o piccole derivazioni

La distinzione tra grandi e piccole derivazioni è disciplinata dall'art. 6 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici», ove sono indicati i relativi limiti di portata per i diversi usi delle acque.

L'Autorità preposta al rilascio del titolo concessorio a norma di legge è:

- per le grandi derivazioni, la Regione Lombardia;

- per le piccole derivazioni, l'Amministrazione Provinciale.

Le Province dovranno essere interessate nelle attività di sperimentazione, per le loro competenze relative al rilascio di nuove concessioni e licenze di attingimento, nonché in materia di fauna ittica.

5.2.2. Derivazioni ad uso irriguo

Alle derivazioni irrigue è possibile applicare nella politica di gestione dei rilasci il principio di modulazione. Il valore del DMV potrà infatti assumere valori differenti nel corso dell'anno, allo scopo di conservare la variabilità del regime naturale dei deflussi.

L'applicazione del principio di modulazione non dovrà in ogni caso comportare periodi prolungati di stress per l'ecosistema acquatico e per la continuità del corso d'acqua interessato.

5.2.3. Derivazioni ad uso idroelettrico

Nel caso di derivazioni idroelettriche, la sperimentazione potrà innanzitutto valutare la necessità di introdurre ipotesi e parametri differenti per ogni singola traversa.

Per giungere ad una corretta valutazione della regola dei rilasci idroelettrici, il Proponente dovrà presentare un'analisi preliminare sulla produzione idroelettrica secondo scenari di rilascio differenti. Il fine di questa indagine è quello di giustificare la scelta o meno di una determinata regola di rilascio sulla base dell'effettiva perdita di produzione idroelettrica che si può verificare.

Su proposta del concessionario, si potranno prevedere compensazioni tra le varie opere di presa di uno stesso impianto e concentrazione dei rilasci in uno o più punti, in relazione alle caratteristiche ambientali del sito, valutando anche proposte alternative e preferendo quei tratti del corso d'acqua ove è possibile mantenere la qualità e la continuità dell'ecosistema fluviale.

Sempre nell'ambito di derivazioni ad uso idroelettrico, la scelta dei punti di monitoraggio dovrà tener conto anche di eventuali punti critici collegati al piano dei rilasci.

5.2.4. Derivazioni non soggette al rilascio di DMV

Secondo quanto previsto dall'articolo 3.6 delle «Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale» approvate con d.g.r. 8/6332 del 19 dicembre 2007, le derivazioni idroelettriche ad acqua fluente con centrale collocata nel corpo della traversa o in adiacenza ad essa, che restituiscono le acque turbinate immediatamente al piede della traversa, garantendo la continuità idraulica del corso d'acqua, non necessitano di rilascio di DMV; sono fatte salve le eventuali necessità di realizzazione di passaggio artificiale per ittiofauna.

6. Proposte di sperimentazione

Nei paragrafi che seguono sono elencati e sviluppati i contenuti e i requisiti fondamentali per l'ammissibilità delle proposte di sperimentazione.

6.1. Soggetto proponente, responsabilità e compiti

Qualunque soggetto, pubblico o privato, singolo o associato, portatore di interessi sul tratto o sui tratti di corso d'acqua in esame, potrà essere Proponente di un progetto di sperimentazione.

Fermo restando che per tutti i partecipanti l'approccio alla sperimentazione dovrà essere di tipo volontario, sarà a cura del Proponente la raccolta delle adesioni, nonché la notifica della presentazione dell'istanza a tutti gli altri soggetti a vario titolo interessati.

Il soggetto Proponente, di norma, dovrà farsi carico di tutti gli oneri economici inerenti le attività di sperimentazione. Non potranno in ogni caso essere richiesti in tal senso finanziamenti alla Regione.

Diritti e doveri sia del Proponente, sia di eventuali soggetti partecipanti ma non finanziatori, dovranno essere dettagliatamente definiti nell'ambito di ciascun protocollo di sperimentazione, di cui al successivo paragrafo 6.2.

Sarà cura del Proponente la raccolta di tutti gli eventuali pareri o autorizzazioni, da parte di altri Enti, previsti dalla normativa vigente.

Il Proponente dovrà inoltre verificare l'esistenza di eventuali vincoli:

- presenza di Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC, pSIC, ZPS);
- presenza di aree protette (Parchi nazionali o regionali, Riserve naturali, PLIS);

- presenza di eventuali altri vincoli (paesaggistici, idrogeologici, etc.) che possano in qualche modo incidere sulle sperimentazioni.

In particolare, nei casi in cui le derivazioni da tratti di corso d'acqua interessati dalla sperimentazione ricadano all'interno di Siti appartenenti alla Rete Natura 2000, oppure il progetto di sperimentazione e le sue ricadute in termini di modifica del DMV nel tratto in oggetto possano interferire con la gestione di uno o più Siti, anche se situati a distanza dai punti di derivazione, il Proponente dovrà formalmente richiedere all'Ente gestore dei Siti il coinvolgimento nel progetto di sperimentazione.

Si richiama a tal proposito quanto previsto dalla valutazione di incidenza sul PTUA, espressa dalla Struttura regionale competente con decreto della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente n. 2785/2006.

Il Proponente sarà responsabile di tutte le fasi della sperimentazione, garantendo tra l'altro tutti gli aspetti relativi ai rilasci delle diverse portate ed al monitoraggio dei descrittori, avvalendosi di laboratori certificati.

Sarà obbligo del Proponente rendere pubblici i dati relativi alla sperimentazione durante ogni fase ed al termine della stessa. In particolare i dati relativi alle portate dovranno essere caricati in tempo reale su un sito internet appositamente dedicato, che verrà prossimamente attivato e messo a disposizione di tutti i Proponenti. Sullo stesso sito, con cadenza periodica, potranno essere caricate anche relazioni contenenti gli esiti parziali relativi alle attività di sperimentazione.

6.2. Protocollo di sperimentazione

Per poter attuare la sperimentazione, dovrà essere redatto, a cura del Proponente, un apposito «Protocollo di sperimentazione», nel quale dovranno essere descritti i seguenti aspetti:

- descrizione analitica delle motivazioni alla base della proposta di sperimentazione;

- definizione dei parametri di rilascio da garantire durante la sperimentazione: il Proponente dovrà impegnarsi a gestire un programma di rilasci concordato tra i diversi partecipanti alla sperimentazione;

- determinazione puntuale dei gruppi di corsi d'acqua e/o dei tratti di corso d'acqua oggetto di sperimentazione e specificazione delle caratteristiche ambientali e morfologiche, anche in considerazione dei dati disponibili relativamente alle attività di caratterizzazione e tipizzazione in corso di svolgimento da parte di Regione e ARPA in attuazione della direttiva 2000/60/CE; allo scopo, saranno necessari sopralluoghi sul campo e potranno essere utilizzate tutte le informazioni ricavate da studi, pregressi o eseguiti *ad hoc*, relativi all'assetto ecologico ed alla funzionalità fluviale del tratto;

- elenco dettagliato di tutte le derivazioni in essere (incluse quelle non interessate dalla sperimentazione) sui gruppi di corsi d'acqua e/o sui tratti di corso d'acqua oggetto di studio, comprensivo, per ciascuna derivazione, di anagrafica Ente gestore, anagrafica opere di presa, dati caratteristici di ciascuna derivazione; tali informazioni ove disponibili potranno essere estratte dal Catasto Utente Idriche. Il Proponente dovrà comunicare eventuali situazioni modificate, in qualsiasi aspetto, nel regime delle concessioni qualora rilevate in corso di sperimentazione. Attraverso l'esecuzione di opportuni sopralluoghi, dovrà inoltre essere verificata l'effettiva corrispondenza tra la situazione reale e quanto riportato nel Catasto Utente Idriche;

- descrizione di eventuali ambiti vincolati presenti nel territorio interessato dai corsi d'acqua oggetto di sperimentazione;

- descrizione dei diversi usi delle acque (per esempio, pesca sportiva, navigazione, etc.) nei tratti di corso d'acqua in esame;

- elenco dei soggetti da coinvolgere nella sperimentazione e relative competenze;

- modalità di svolgimento della sperimentazione (durata, scenari di deflusso da sperimentare, verifica degli effetti prodotti);

- elenco dei descrittori e modalità di monitoraggio (tipologia e localizzazione dei misuratori di portata e delle stazioni di misura dei descrittori biologici; frequenza dei campionamenti e delle analisi, etc.); dovrà essere previsto un momento di verifica e taratura comune delle strumentazioni dei partecipanti e dei soggetti preposti al monitoraggio;

- competenze e costi delle operazioni di monitoraggio;

- prodotti finali delle operazioni di monitoraggio.

6.3. Durata

Al fine di poter valutare correttamente gli effetti della sperimentazione, la durata della stessa dovrà consentire il monitoraggio dei descrittori elencati al successivo paragrafo 6.4.

Per i corsi d'acqua per i quali è previsto l'obbligo del monitoraggio dei descrittori biologici, la sperimentazione dovrà avere durata minima pari ad almeno 3 anni e massima non superiore a 6 anni.

Per i corsi d'acqua per i quali il monitoraggio prevede solo la misura dei descrittori idraulici e morfologici e di quelli chimico-fisici, la durata massima della sperimentazione dovrà invece essere pari a 3 anni.

6.4. Descrittori

La verifica degli effetti ambientali di uno scenario di Deflusso Minimo Vitale può essere effettuata attraverso l'uso di diversi descrittori, la cui scelta è condizionata principalmente dal tempo di risposta.

È importante ricordare che un'attività sperimentale con finalità di tipo ecologico deve essere caratterizzata da:

- rappresentatività rispetto a condizioni più generali;
- precisa definizione dello spazio e del tempo;
- puntuale quadro di riferimento ante-rilasci;
- possibilità di basarsi su descrittori idraulici, morfologici, fisici, chimici e biologici a differente livello.

Fatto salvo quanto precisato nel paragrafo 5, la scelta dei singoli descrittori da monitorare, per ciascuna tipologia prevista, sarà a cura del Proponente; sarà in ogni caso facoltà dell'Autorità approvante il protocollo richiedere, sulla base della specificità di ciascuna sperimentazione, il monitoraggio di ulteriori descrittori.

Tutte le attività di monitoraggio e campionamento dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto dai manuali APAT, ove esistenti.

Di seguito si illustrano, a titolo informativo e orientativo, tipologie e significato dei singoli descrittori.

6.4.1. Valutazione dell'efficacia quantitativa - Descrittori idromorfologici

Questo tipo di valutazione permette di esprimere un giudizio sullo stato del corridoio fluviale dal punto di vista sia morfologico, sia dei processi idrologici e geomorfologici. I descrittori idromorfologici forniscono una risposta in tempi molto rapidi e di facile comprensione; sono pertanto idonei nelle situazioni in cui la carenza quantitativa è l'unica criticità rilevante. Di contro, forniscono risposte che non contemplano criticità qualitative e/o biologiche.

I metodi che utilizzano questo tipo di descrittori sono basati sull'assunto che esiste una correlazione tra le variabili idrauliche, dipendenti dalla portata, ed il miglioramento dell'ecosistema fluviale.

I principali descrittori sono:

- portata;
- continuità idraulica;
- larghezza dell'alveo bagnato;
- profondità dell'acqua (media e massima);
- velocità della corrente;
- Area Disponibile Ponderata (ADP);
- caratteristiche del mesohabitat (presenza ed abbondanza di pool, run e riffle).

In un ecosistema fluviale integro non vengono frapposti ostacoli allo svolgimento dei processi biologici, chimici e funzionali che si svolgono in direzione longitudinale, laterale e verticale: l'indice di continuità fluviale ha lo scopo di descrivere in che misura gli interventi antropici limitano questa continuità. In particolare la continuità longitudinale (ostacolata dalla presenza di barriere antropiche) consente sia il trasporto solido, sia i movimenti degli organismi acquatici. La continuità laterale risulta invece legata al ruolo svolto dal rapporto tra il fiume e la sua piana. In occasione di eventi estremi, l'inondazione della piana svolge una funzione di regolatore naturale dei deflussi attraverso la laminazione delle piene; la porzione di piana inondata più frequentemente risulta invece essere fondamentale per l'ecosistema nel suo complesso.

Per valutare lo stato di salute di un corso d'acqua è altresì

importante valutare quanto le sue caratteristiche morfologiche si discostino da quelle in condizioni naturali. A tale scopo si valutano, per ogni tronco, il tipo di alveo, l'ampiezza dell'alveo attivo e la sinuosità del tracciato.

La misura di questi descrittori può essere associata, dal punto di vista ecologico, alle preferenze ambientali degli organismi potenzialmente presenti ed in particolare dei pesci. Dal punto di vista dell'ecologia fluviale è particolarmente importante lo studio morfologico del corso d'acqua a livello di mesohabitat (cioè su una scala spaziale dell'ordine della decina di metri). La mappatura dei tratti di studio consente infatti una corretta scelta delle sezioni di misura in funzione della loro effettiva rappresentatività del tratto fluviale studiato.

6.4.2. Valutazione dell'efficacia qualitativa – Descrittori chimico-fisici

I descrittori chimico-fisici forniscono una risposta in tempi rapidi e di facile comprensione; analizzano solo l'aspetto qualitativo e non implicano una qualità ambientale collegata. La misura di questi descrittori è condotta per valutare gli effetti di diluizione e di riossigenazione che diversi scenari di portata comportano.

I principali descrittori sono:

- temperatura;
- ossigeno disciolto;
- pH;
- conducibilità;
- BOD₅;
- COD;
- azoto ammoniacale;
- azoto nitrico;
- fosforo totale;
- escherichia coli;
- solidi sospesi.

Ad essi potranno essere associati, a seconda delle effettive pressioni insistenti sul tratto, altri parametri chimici (ad esempio metalli pesanti o inquinanti organici) e, in alcuni casi, la determinazione della torbidità.

6.4.3. Valutazione dell'efficacia ecologica – Descrittori biologici

La valutazione della qualità delle acque attraverso l'utilizzo di descrittori biologici si fonda sul principio che cambiamenti nella presenza/assenza, abbondanza, morfologia, fisiologia o comportamento della specie stessa implicano condizioni fisico-chimiche alterate rispetto al suo intervallo di tolleranza. Ciascun organismo è infatti caratterizzato da una sua nicchia ecologica.

I descrittori biologici permettono di evidenziare gli effetti sinergici di più fonti di stress ed hanno il vantaggio di presentare una risposta integrata di tipo ecosistemico; di contro, i limiti sono la necessità di un tempo di indagine più lungo, una maggior difficoltà alla misurazione ed una scarsa modellizzazione.

I principali descrittori sono:

- pesci;
- macrobenthos;
- plancton;
- macrofite e fitobenthos.

L'analisi delle specie ittiche può essere utilizzata per ottenere la composizione della comunità ittica, la densità, la biomassa e la struttura delle popolazioni ittiche. Lo stato di salute di una popolazione dipende non solo dall'abbondanza numerica, ma anche da un corretto equilibrio tra individui di diversa età. La misura di densità delle diverse specie ittiche rappresenta infatti un indice della quantità di pesci presenti e confrontando tale indice in vari tratti è possibile stabilire dove il numero di pesci è adeguato alle potenzialità ambientali.

Le diatomee rappresentano la principale componente della biomassa bentonica dei corsi d'acqua; sono ritenute efficaci bioindicatori, in grado di fornire informazioni sullo stato complessivo delle acque fluviali, con particolare riferimento all'inquinamento organico ed ai fenomeni di eutrofizzazione e acidificazione; risultano inoltre sensibili alle variazioni naturali dei principali parametri abiotici.

L'analisi qualitativa della comunità macrobentonica è invece alla base del principio metodologico dell'IBE (Indice Biotico Esteso); la presenza/assenza di alcuni gruppi di macroinvertebrati,

nonché il numero complessivo di unità sistemiche che costituiscono la comunità macrobentonica, costituiscono una prima indicazione sullo stato di salute dell'ecosistema fluviale.

A tale indice, anche in relazione alle finalità di cui al paragrafo 2, è consigliabile affiancare le nuove determinazioni WFD-Compliant; in caso la sperimentazione abbia inizio prima della definizione, da parte ministeriale, delle condizioni di riferimento per i corpi idrici di interesse, e risultati dunque impossibile l'applicazione del metodo, si ritiene comunque utile che la sperimentazione preveda anche campionamenti quantitativi per stimare composizione e abbondanza tassonomica delle comunità di macroinvertebrati bentonici.

Le macrofite contribuiscono al funzionamento degli ecosistemi acquatici e dimostrano una certa sensibilità nei confronti dell'inquinamento: in particolare sono ottimi indicatori per alcuni tipi di inquinamento, come quello organico e da nutrienti.

Tali descrittori risultano inoltre influenzati, oltre che dalle caratteristiche qualitative di un corso d'acqua, anche dai parametri fisici, quali il regime idrico. Gli indici basati sull'uso di macrofite acquatiche forniscono quindi indicazioni complessive sulla qualità dell'acqua e sul livello di alterazione dei corpi idrici.

6.5. Modalità di monitoraggio

Per la misurazione dei descrittori idraulico-morfologici dovranno essere preventivamente selezionate alcune unità morfologiche delle tipologie risultate essere più rappresentative della composizione dell'intero tratto e all'interno di tali unità saranno fissati un numero adeguato di transeetti trasversali di misurazione. Per ciascuno dei parametri misurati sarà analizzata la variazione in funzione dei differenti scenari di portata previsti; tale analisi sarà estesa ai descrittori ecologici associati alle caratteristiche idrauliche-morfologiche dei corsi d'acqua che consentono di definire l'effettiva disponibilità di habitat fluviale per gli organismi acquatici. A tale scopo dovrà essere selezionata almeno una specie target rappresentativa per i tratti di indagine.

Per le misurazioni dei descrittori chimico-fisici si dovrà tener conto dei periodi più critici per l'ecosistema acquatico, cioè della magra invernale e di quella estiva. La termica delle acque in particolare dovrà essere monitorata nei momenti più estremi dal punto di vista climatico nel suo andamento orario e nell'arco di singole giornate tipo.

Una valutazione basata su descrittori biologici deve essere condotta ricordando che i tempi di risposta si misurano in anni (un monitoraggio sull'ittiofauna di tipo evolutivo non può essere effettuato in meno di 3 anni). Per quanto riguarda i macroinvertebrati e le diatomee i tempi di risposta sono certamente più brevi (pochi mesi), ma la stagionalità delle loro dinamiche suggerisce comunque un'attività di valenza almeno annuale. I descrittori dovranno essere valutati in modo comparativo, quindi le metodiche utilizzate dovranno essere assolutamente identiche nelle diverse indagini in termini di tipologia, livello di dettaglio, stagionalità ed eventuali condizioni al contorno che possono condizionarne i risultati.

6.6. Valutazione dello stato di fatto

È importante tener presente che una sperimentazione con finalità di tipo ecologico dovrà essere caratterizzata da un preciso quadro di riferimento ante-rilasci, così da misurare la differenza prodotta dai nuovi deflussi. A tale scopo, andrà preventivamente condotta un'attività atta a costruire un punto di riferimento (stato di fatto) per misurare comparativamente gli effetti prodotti da futuri rilasci incrementali.

Per ogni tratto fluviale in esame sarà pertanto necessaria una valutazione preliminare dei descrittori di cui è richiesto il monitoraggio durante le diverse fasi della sperimentazione ed in particolare:

- la caratterizzazione morfologica dell'habitat fluviale;
- l'individuazione delle criticità più significative presenti e che possono condizionare l'ecosistema;
- l'analisi della funzionalità fluviale.

A discrezione del Comitato di valutazione di cui al paragrafo 7.2, il Proponente potrà utilizzare per la determinazione dello stato di fatto eventuali studi svolti in anni precedenti.

7. Iter di approvazione del protocollo di sperimentazione

In via transitoria, fino all'emanazione del «Regolamento regionale per la sperimentazione del DMV», previsto dall'articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA, l'iter di approva-

zione dei protocolli di sperimentazione sarà quello descritto di seguito.

7.1. Presentazione dell'istanza

Il Proponente dovrà inviare l'istanza di sperimentazione, completa di tutti i requisiti precisati nelle presenti Linee Guida, alla Regione Lombardia - Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - via Pola, 12/14 - 20124 Milano.

7.2. Comitato di valutazione dei progetti

Sarà cura della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile istituire un «Comitato di valutazione dei progetti di sperimentazione».

L'istituzione e la nomina dei componenti del Comitato saranno disciplinate da un successivo decreto della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile.

Il Comitato avrà il compito di svolgere l'istruttoria sui progetti pervenuti e avrà la facoltà di chiedere integrazioni al Proponente sulle base delle presenti Linee Guida. L'istruttoria si concluderà con l'espressione di un parere sull'ammissibilità del progetto, recante eventuali prescrizioni.

7.2.1. Gruppo di Lavoro tecnico

Per ciascun progetto di sperimentazione approvato, il Comitato si avvarrà di un Gruppo di Lavoro tecnico, composto da funzionari degli Enti e/o degli altri soggetti interessati dalla proposta, con il compito di svolgere tutte le attività di supporto e verifica durante le diverse fasi della sperimentazione.

Qualora si riscontrassero discrepanze tra le attività approvate con il protocollo di sperimentazione e quelle effettivamente svolte, il Gruppo di Lavoro avrà l'onere di segnalarle tempestivamente al Comitato che, in caso di mancato adempimento al richiamo delle condizioni di rilascio concordate, potrà riservarsi la sospensione della sperimentazione *in itinere*.

7.3. Approvazione dei progetti di sperimentazione

I progetti di sperimentazione, sulla base dell'istruttoria del Comitato, saranno approvati con le relative prescrizioni, con decreto della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile.

8. Modalità di deroga al rilascio del DMV

Secondo quanto disposto dall'art. 35 delle NTA del PTUA, l'Autorità concedente può autorizzare deroghe per limitati e definiti periodi anche su richiesta del concessionario o, nel caso di derivazione ricadente in area protetta, dell'Ente gestore della stessa, in una serie di casi.

Tra i casi previsti rientrano anche le attività di sperimentazione: «In seguito a specifiche indagini, sperimentazioni e modellazioni, effettuate di concerto tra le Autorità concedenti ed i concessionari sull'intero corso d'acqua o su tratti di interesse, ed approvate dalla Giunta regionale, con lo scopo di verificare l'efficacia dei rilasci secondo le modalità previste dal Regolamento per la sperimentazione del DMV».

8.1. Deroga durante l'attività di sperimentazione

La semplice presentazione di un progetto di sperimentazione non comporterà alcuna deroga rispetto ai rilasci di portata di DMV.

Fino a quando l'istruttoria non sarà conclusa e la proposta di sperimentazione non sarà stata formalmente approvata, i concessionari dovranno pertanto provvedere ad assicurare il rilascio della portata di DMV prevista dalla normativa vigente. In tal senso rimarrà pertanto efficace l'obbligo per i concessionari all'adeguamento delle derivazioni al rilascio del DMV, secondo quanto disposto dalle direttive approvate con d.g.r. 8/6232 del 19 dicembre 2007.

In seguito all'emanazione del decreto regionale di approvazione del progetto di sperimentazione, durante ogni fase della stessa e per tutta la durata prevista dal protocollo di sperimentazione, i rilasci programmati assumeranno valore di deroga rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti.

Il Comitato avrà comunque la facoltà di sospendere la sperimentazione, ordinando l'immediato ripristino delle condizioni di rilascio previste dalle norme vigenti, qualora, per effetto delle attività di sperimentazione, si verificassero palesi effetti dannosi sull'ambiente.

8.2. Deroga al termine della sperimentazione

Al termine della sperimentazione, sulla base delle risultanze della stessa, potrà essere attuata una variante al PTUA.

Il valore di Deflusso Minimo Vitale risultante dalla sperimentazione potrà essere alternativo a quello stabilito dalla normativa vigente. A ciò conseguirà la revisione dei relativi disciplinari di concessione da parte dell'Autorità concedente.

Le modalità con le quali verranno rese efficaci le nuove determinazioni delle portate di DMV verranno successivamente disciplinate in sede di «Regolamento regionale per la sperimentazione del DMV».

D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20080142)

D.d.s. 31 luglio 2008 - n. 8533

(4.0.0)

Interventi a favore delle nuove imprese cooperative (l.r. n. 21/2003, art. 5 comma 1, lettera a)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE
E DEL SISTEMA DELLE IMPRESE COOPERATIVE

Viste:

- la legge regionale n. 21/2003 «Norme per la cooperazione in Lombardia»;

- la d.g.r. n. 19599 del 26 novembre 2004 «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative (l.r. 21/03 art. 6). Attivazione del Fondo. Incarico a Finlombarda s.p.a.» con la quale la Regione:

- attiva il Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative comprendente, tra l'altro, il Fondo di rotazione finalizzato al cofinanziamento di investimenti e fabbisogni finanziari, congiuntamente con intermediari finanziari convenzionati, anche nella forma tecnica della locazione finanziaria;
- affida a Finlombarda s.p.a. la gestione del Fondo;

- demanda alla Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione la predisposizione e la pubblicazione dei criteri applicativi e della relativa modulistica;

- il decreto del dirigente dell'Unità Organizzativa Cooperazione, Imprese Turistiche, Nuova Imprenditoria del 2 maggio 2005, n. 6442 con il quale:

- si approvavano i criteri e le procedure per la presentazione delle domande relative al Fondo di rotazione per il sostegno al credito per le imprese cooperative;
- si stabiliva nel 9 maggio 2005 l'apertura dei termini per la presentazione delle domande;

- il decreto del direttore generale della Direzione Industria, PMI e Cooperazione del 14 settembre 2005, n. 13322 con il quale si nominava il Nucleo di Valutazione dei progetti presentati ai sensi della legge regionale 21/2003;

- il decreto della Dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo della Imprenditorialità dell'8 febbraio 2008, n. 825 con il quale a seguito di avvenute variazioni organizzative all'interno della Direzione Industria, PMI e Cooperazione, si nominava il Nucleo di Valutazione dei progetti presentati ai sensi della legge regionale 21/2003;

Vista, altresì, la d.g.r. 20 dicembre 2006, n. 3867 con la quale:

- si attivano, in via sperimentale, interventi economici a favore di Nuove Imprese Cooperative (NIC), sotto forma di contributi a fondo perduto, per le spese di costituzione e avviamento e di cofinanziamento a tasso agevolato per investimenti e fabbisogni finanziari;

- si assicura la copertura finanziaria degli interventi mediante le risorse disponibili del Fondo di rotazione istituito ai sensi della d.g.r. n. 19599/2004;

- si demanda alla Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione la predisposizione e la pubblicazione dei criteri applicativi e della relativa modulistica, nonché l'integrazione della convenzione stipulata con Finlombarda s.p.a. per la gestione della misura;

Richiamati:

- il decreto n. 7227 del 2 luglio 2007 del dirigente della Struttura Sostegno alle Imprese ed alla Cooperazione «Interventi a favore delle Nuove imprese cooperative (l.r. n. 21/2003, art. 5, comma 1, lett. a). Apertura dei termini per la presentazione delle domande», con il quale, in attuazione di quanto previsto dalla delibera, sono stati approvati i criteri, le procedure e la moduli-